



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



Sindaci e Revisori legali: novità, conferme e opportunità nella nuova liquidazione giudiziale

**ACQUISTO DEL «DIRITTO LITIGIOSO» NEL GIUDIZIO DI
RESPONSABILITA' NEI RIGUARDI DEL COMPONENTE DELL'ORGANO
DI CONTROLLO E NEL GIUDIZIO DI RESPONSABILITA' NEI
CONFRONTI DEL CURATORE**

Dott. Francesco Collo – Avv. Gianluca Minniti

9 marzo 2023



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



Cessione delle azioni di responsabilità nella liquidazione giudiziale

Cessione delle azioni di responsabilità

Disciplina ex CCI = disciplina ex LF.

Azione di responsabilità:

- Azioni di responsabilità ex art. 255 CCI (146 LF) = strumenti di reintegrazione del patrimonio attivo della liquidazione giudiziale.

Cessione dell'azione di responsabilità:

- Cessione dell'azione di responsabilità = tecnica di reintegrazione anticipata dell'attivo => Nella prassi si ricorre alla cessione delle azioni di responsabilità per anticipare la reintegrazione dell'attivo e contribuire al più sollecito e certo soddisfacimento dei creditori concorrenti.
- **Azioni esperibili dal curatore** = rimedi suscettibili di essere valutati economicamente e, quindi di circolare separatamente, dagli altri beni del debitore => **beni in senso giuridico** = situazioni giuridiche soggettive consistenti in veri e propri diritti di conservazione, reintegrazione e riparazione del patrimonio intestato al debitore, che si attuano mediante l'esperimento di **rimedi** invalidativi, revocatori e **risarcitori** e, in definitiva, attraverso l'esercizio delle corrispondenti azioni di nullità, di simulazione, revocatorie ordinarie e fallimentari, nonché delle **azioni di responsabilità**.

Cessione delle azioni di responsabilità

- **Rischio** della cessione dell'azione = violazione dell'art. 81 c.p.c. secondo cui «Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui» → Cessione di un'azione giudiziale = trasferimento della **situazione giuridica** dedotta come **oggetto della domanda giudiziale** → **Cessione dell'azione di responsabilità = trasferimento del diritto di credito risarcitorio** → per questo si parla di «acquisto del diritto litigioso».
- Diritto di credito risarcitorio trasferito = litigioso => **controverso** ≠ situazione giuridica pienamente definita sia pure contestata (es. diritto di credito da fattura emessa).
Situazione giuridica definita ma contestata = già presente nel patrimonio attivo della liquidazione giudiziale → cedibile in blocco o in via autonoma ai sensi rispettivamente degli artt. 214 e 215 CCI (105 e 106 LF).
- **Diritto controverso** = trasferibile in via negoziale ex art. 111 c.p.c. secondo cui «Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie» (vd. *infra*) => Legame indissolubile tra il processo ed il suo contenuto sostanziale.

Cessione delle azioni di responsabilità

- **Possibile alternativa** alla cessione delle azioni di responsabilità ex art. 234, co. 1 CCI (118, co. 2 LF) = chiusura della liquidazione giudiziale per compiuta ripartizione finale dell'attivo con pendenza del giudizio di responsabilità, rispetto al quale il curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'art. 143 CCI (43 LF).

Cessione delle azioni di responsabilità

2 tipi di cessione dell'azione di responsabilità (= del diritto di credito risarcitorio controverso):

- **Cessione concordataria** ex art. 240 co. 5 CCI (124, co. 4 LF) = cessione inserita come clausola della proposta di concordato nella liquidazione giudiziale.
- **Cessione autonoma** ex art. 215, co. 1 ultima parte CCI (106, co. 1, ultima parte LF), in combinato disposto con:
 - nozione estesa di patrimonio liquidabile;
 - art. 213, co. 3 CCI (104-ter, co. 2, lett. c LF) in tema di contenuto del programma di liquidazione.

Cessione delle azioni di responsabilità

Art. 215, co. 1 ultima parte CCI (106, co. 1, ultima parte LF): il curatore può cedere le azioni revocatorie concorsuali.

N.B. Azioni revocatorie = altro tipo di azioni di (pertinenza della) massa, oltre alla azioni di responsabilità.

Nozione estesa di patrimonio liquidabile: patrimonio liquidabile = beni in senso materiale + situazioni giuridiche soggettive (= poteri, facoltà, **azioni**, ecc.).

N.B. Azioni di massa = azioni finalizzate alla ricostituzione del patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica e aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo. Tradizionalmente si distinguono in:

- Azioni di massa non concorsuali o non originariamente di massa (es. revocatoria ordinaria, azioni di responsabilità);
- Azioni di massa concorsuali o originariamente di massa (es. revocatorie fallimentari).

Cessione delle azioni di responsabilità

Art. 213, co. 3 CCI: nel programma di liquidazione sono indicate le **azioni giudiziali di qualunque natura**.

N.B. Il corrispondente art. 104-ter, co. 2, lett. c LF: programma di liquidazione = atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità e ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo e deve specificare **le azioni risarcitorie**, recuperatorie o revocatorie **da esercitare** ed il loro **possibile esito**.

- Sulla scorta delle stesse considerazioni, si deve ritenere ammissibile anche la **cessione in blocco** delle azioni di responsabilità ex art. 214 CCI/ art.105 LF.

Cessione delle azioni di responsabilità

Contra: Interpretazione letterale dell'art. 215, co. 1 ultima parte CCI (106, co. 1, ultima parte LF) => **divieto implicito** di cessione autonoma delle azioni diverse dalle revocatorie →

- Si scontra con:
 - lettura sistematica dello stesso art. 215, co. 1 ultima parte CCI (106, co. 1, ultima parte LF) , dell'art. 213, co. 3 CCI (104-ter, co. 2, lett. c LF) nonché dell'art. 240 co. 5 CCI (124, co. 4 LF);
 - nozione estesa di patrimonio liquidabile;
- Circoscrive irragionevolmente l'utilizzabilità dei rimedi risarcitori, recuperatori e invalidativi all'area delle azioni esperibili (ex art. 213, co. 3 CCI /art. 104-ter, co. 2, lett. c LF), ma non anche all'area delle azioni negoziabili fuori dalla chiusura concordataria (ex art. 240 co. 5 CCI/ art.124, co. 4 LF).



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



Soggetti legittimati ad acquistare le azioni di responsabilità

Soggetti legittimati ad acquistare

- **Cessione autonoma** ex art. 215, co. 1 ultima parte CCI (106, co. 1, ultima parte LF) → Legittimati = chiunque eccetto il debitore → dal sistema (e dal previgente art. 124, co. 3 LF, dedicato esclusivamente alle azioni revocatorie e non ancora alle azioni di pertinenza della massa, secondo cui la cessione poteva realizzarsi esclusivamente come patto di concordato «*a favore del terzo che si accolla l'obbligo di adempiere il concordato e limitatamente alle azioni già proposte dal curatore*» mentre non era ammessa «*a favore del fallito e dei suoi fideiussori*») si ricava il divieto per il debitore di rendersi acquirente dei propri beni, diritti e pretese derivanti da atti fraudolenti posti in essere in periodi rilevanti anteriori alla dichiarazione di insolvenza.
- **Cessione concordataria** ex art. 240 co. 5 CCI (124, co. 4 LF) → Legittimati =
 - proponenti il concordato fallimentare => uno o più creditori o un terzo;
 - soggetto diverso dal proponente purché proponente sia un creditore o un terzo.

N.B. Terzo cessionario = anche assuntore, fideiussore (espressamente escluso dal previgente art. 124 LF) o altro soggetto collegato al fallito, ma formalmente terzo? Dottrina è divisa.

Soggetti legittimati ad acquistare

Sicuramente la **nozione di terzo** è da interpretare **in senso costituzionalmente orientato**
→ Terzo cessionario= soggetto estraneo all'area di influenza del fallito (*cf.* Corte cost. 21 aprile 2006, n. 172 in tema di cessione di azioni revocatorie nell'ambito della ristrutturazione del gruppo Parmalat).

Non è infatti ammissibile che il debitore tragga, neppure potenzialmente, un ingiustificato arricchimento dalla cessione delle azioni di massa, il che accade laddove, all'esito della piena esecuzione del concordato nella liquidazione giudiziale (i) i creditori concorrenti sono stati soddisfatti, per almeno parte delle percentuali concordatarie, con il provento di azioni di massa e (ii) il debitore si trova nella disponibilità, quantomeno di fatto, di una parte dei beni del patrimonio della liquidazione.

Condizioni della cessione

Condizioni della cessione

Azione (*rectius* diritto controverso) = asset di consistenza immateriale e aleatoria → negoziabilità (*i.e.* cessione) deve essere sottoposta ad un **vaglio preventivo**, idoneo ad assicurare al cessionario la certezza di aver acquistato un'entità suscettibile di esprimere – sia pure *de futuro* – un valore economicamente apprezzabile, consistente nel *petitum* del rimedio risarcitorio azionato.

- **Cessione concordataria** ex art. 240 co. 5 CCI (124, co. 4 LF) → Condizione = azione di responsabilità deve essere **autorizzata** dal giudice delegato, con **specificata indicazione** dell'oggetto e del fondamento della pretesa =>
 - Question: sono cedibili anche azioni autorizzate dopo il deposito della proposta concordataria ma prima dell'omologa?;
 - Specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa deve essere contenuta nella proposta di concordato (nell'autorizzazione del giudice delegato solo auspicabilmente, non essendo condizione per la cessione).

Condizioni della cessione

- **Cessione autonoma** ex art. 215, co. 1 ultima parte CCI (106, co. 1, ultima parte LF) → Condizione = azione di responsabilità deve essere già **pendente** alla data della cessione => condizione più rigida dipendente dalla differente rilevanza che l'asset da cedere riveste rispetto al potenziale cessionario →

Nella cessione autonoma (*i.e.* di singole azioni) alla generalità → Azione = deve risultare suscettibile di valutazione economica nella sua specifica identità e concretezza processuale.

Nella cessione concordataria → Azione = soltanto uno degli asset che lo specifico proponente ha già scientemente valutato e inserito nell'ambito di un insieme composito di beni e rapporti giuridici.

Condizioni della cessione

N.B. La relazione illustrativa al D.lgs. 5/2006, con riferimento all'art. 106, co. 1 LF, specifica che «le revocatorie possono essere cedute limitatamente a quelle già pendenti, al fine di evitare che, in una materia così delicata, l'esercizio delle azioni [...] possa assumere una connotazione negativa di tipo speculativo».

Appare che il legislatore abbia voluto indurre i curatori a dar prova di impegno e serietà nella cura delle azioni revocatorie a loro disposizione (dando appunto quantomeno avvio al giudizio), rifuggendo dalla tentazione di cederle a terzi in una fase in cui i fatti dedotti a loro fondamento non risultino ancora delineati con la chiarezza confacente a un atto di citazione.

Condizioni della cessione

Si consideri, poi, che in entrambi i casi, le azioni saranno verosimilmente inserite, con specifica indicazione del loro possibile esito, nel programma di liquidazione approvato ex art. 213, co. 1 CCI (104-ter, co.1 LF) dal comitato dei creditori (se nominato) → La delibazione sulla consistenza dei diritti litigiosi da cedere viene reiteratamente svolta sia dal:

- comitato dei creditori, in sede di approvazione del programma di liquidazione (213, co. 1 CCI);
- giudice delegato, in sede di autorizzazione all'esercizio delle azioni (art. 123, co.1, lett. f CCI/art. 25, co.1, n. 6 LF) e di autorizzazione degli atti liquidatori in quanto conformi al programma approvato (art. 213, co. 7 CCI/art. 104-ter, co. 9 LF).

Condizioni della cessione

- **Cessione in blocco** ex art. 214 CCI (105 LF) → Condizione = azione di responsabilità **non** deve essere già pendente alla data della cessione, ma deve essere **inserita** del programma di liquidazione approvato dal comitato dei creditori.

Tale condizione meno rigida si spiega con il *favor* accordato dal legislatore per la cessione aggregata di beni e rapporti giuridici.

Effetti processuali della cessione per il cessionario

Effetti processuali della cessione

Successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c.:

- **co. 1:** Se ne corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie → Il giudizio di responsabilità prosegue tra il curatore cedente e la controparte ceduta (componente dell'organo di controllo o curatore revocato).

N.B. La Cassazione ha ridotto la portata applicativa dell'art. 111 c.p.c. osservando che la successione a titolo particolare nel diritto controverso si realizza in un contesto nel quale la prosecuzione del giudizio può diventare impossibile a causa della sopravvenuta perdita della legittimazione processuale del curatore per chiusura della procedura; con la conseguenza ulteriore che dovrebbe necessariamente farsi luogo all'interruzione del processo.

Il venir meno della parte per cessazione giuridica non corrisponderebbe, tuttavia, alla fattispecie ex art. 110 c.p.c. non concretizzandosi in una successione universale nelle posizioni del *de cuius*, rispetto al quale non potrebbe dunque invocarsi l'effetto devolutivo automatico che si produce in quel caso.

Sicché, sebbene non si possa parlare letteralmente di successione per causa di morte, la soluzione di considerare interrotto e proseguibile secondo le regole dettate dall'art. 300 c.p.c. il processo ceduto, potrà considerarsi validamente applicabile a tutte le ipotesi di...



Effetti processuali della cessione

...cessione del diritto litigioso, realizzate cioè sia in sede autonoma che concordataria (*cfr.* Cass. 28 febbraio 2007, n. 4766, in *Fall.*, 2007, p. 775 s.)→ Il procuratore del cessionario dovrà curare la enunciazione del fatto interruttivo in giudizio, procurandosi di riassumerlo nei termini di legge.

- **co. 3:** In ogni caso il successore a titolo particolare (*i.e.* il cessionario) può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante (*i.e.* il curatore cedente) può essere estromesso. **N.B.** «altre parti» = l'alienante (*i.e.* il curatore cedente) + controparte ceduta (componente organo di controllo o curatore revocato).



Effetti processuali della cessione

Controparte ceduta può opporre al cessionario intervenuto o chiamato nel processo tutte le **eccezioni** che poteva opporre al curatore cedente. In particolare, in caso di **cessione concordataria all'assuntore**, poiché l'azione di responsabilità è un'azione di massa non concorsuale (= che ha tra i suoi presupposti il pregiudizio alla garanzia patrimoniale generica del debitore), la controparte ceduta può eccepire la **capienza del residuo attivo trasferito** e sarà vittoriosa se dimostrerà che il residuo attivo traferito è sufficiente a soddisfare **integralmente** i creditori concordatari.

- **co. 4:** La sentenza pronunciata contro l'alienante (*i.e.* il curatore cedente) spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare (*i.e.* il cessionario) ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione.

Fonti

N. ORLICH, *La cessione delle azioni di massa nelle procedure concorsuali*, Trento, 2019-2020;
D. LATELLA, *La cessione delle azioni «di pertinenza della massa» nel sistema di realizzazione concorsuale dell'attivo*, in *Dir. Fall.*, 2014, I, p. 26 s.

Cessione dei crediti derivanti da azione di responsabilità

La cessione di crediti futuri è un negozio consentito dall'ordinamento, a patto che si tratti di crediti non meramente eventuali in quanto destinati a maturare nell'ambito di rapporti identificati e già esistenti (Corte appello Roma sez. I, 12/09/2011, n.3832)

Il legislatore prevede la possibilità di cedere crediti futuri o contestati, il che fa intendere che possono essere ceduti anche crediti non ancora venuti ad esistenza ma ricollegabili ad un rapporto giuridico esistente e, se contestati, possono essere ceduti, con i crediti, anche le relative azioni di accertamento o condanna

L'art. 106, 1° comma L. Fall., subordina la possibilità di cedere i futuri crediti derivanti da azione revocatoria all'avvio del giudizio. Nulla riferisce in merito alle modalità di cessione dei diritti derivanti dalle azioni di responsabilità

Tuttavia, dato che il credito futuro (e nella fattispecie in esame certamente contestato) deve essere ricollegabile ad un rapporto giuridico esistente, l'avvio del giudizio appare imprescindibile, in quanto, unitamente al credito, dovrà essere ceduto anche il diritto di accertarlo giudizialmente.



Titolarità all'esercizio dell'azione di responsabilità nel concordato preventivo

Art. 182 L. Fall., 5° comma

Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili;

Art. 114 CCI, 4° comma

Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nella sentenza di omologazione per gli atti a questa successivi.

Titolarità all'esercizio dell'azione di responsabilità nel concordato preventivo

Art. 106 L. Fall., 1° comma:

Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti.

Art. 215 CCI

1. Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti.
2. Per la vendita delle partecipazioni in società a responsabilità limitata si applica l'articolo 2471 del codice civile.
3. In alternativa alla cessione di cui al comma 1, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.

Titolarità all'esercizio dell'azione di responsabilità nel concordato preventivo

PRE OMOLOGA

Il debitore che ottiene l'accesso ad una procedura di concordato preventivo è soggetto ad uno «spossessamento attenuato» dei beni sociali. Il debitore, ai sensi del primo comma dell'art. 167 L. Fall., conserva l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa sotto la vigilanza del Commissario Giudiziale.

Di conseguenza è la società debitrice - e non il commissario - che può legittimamente avviare (o proseguire, se già in corso) eventuali azioni sociali di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi sociali per inosservanza dei doveri di legge o di statuto.

Si tratta, infatti, di un'azione di realizzazione dell'attivo, sotto forma specifica di azione giudiziale di recupero di un credito risarcitorio, che la società debitrice può avviare nell'esercizio della propria attività, senza che sia necessaria un'autorizzazione del Tribunale, non trattandosi di atto che eccede l'ordinaria amministrazione

POST OMOLOGA

dopo l'intervento della definitiva omologa, la disponibilità dei beni passa al liquidatore giudiziale che è legittimato all'esercizio delle azioni di recupero, si tratta dunque di stabilire, nel singolo caso, se il concordato comprende, o meno, la cessione della gestione o il trasferimento della titolarità dell'azione sociale di responsabilità

Se la proposta di concordato con cessione non comprende l'azione sociale, il liquidatore designato a norma dell'art. 182 l. fall. non può esercitarla né proseguire il giudizio eventualmente già promosso, in quanto l'azione è rimasta nella disponibilità della società debitrice, che può esercitarla, anche durante la procedura, secondo le regole ordinarie.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



Indagine massiva rapporti riepilogativi periodici ex art. 33, 5° comma L. Fall.

Nella tabella di seguito riportata è esposto l'esito delle analisi condotte sui dati estratti da **n. 1520** rapporti riepilogativi periodici depositati presso il Registro delle Imprese al 30 giugno 2022

TRIBUNALE	N° GIUDIZI INDIVIDUATI	PETITUM
Roma	7	126.320.618 €
Reggio Emilia	1	124.643.425 €
Palermo	1	67.507.563 €
Mantova	1	34.050.000 €
Milano	13	27.597.988 €
Altri 22 Tribunali	38	72.370.261 €
TOTALE	61	452.489.855 €

Dall'esame dei risultati restituiti dall'analisi, ancorchè condotta su un campione di relazioni semestrali limitatamente significativo, è possibile effettuare ulteriori approfondimenti in relazione all'esito dei giudizi avviati dalle curatele italiane. Nelle slides seguenti verranno esposti alcune tra le transazioni individuate.

Indagine massiva rapporti riepilogativi periodici ex art. 33, 5° comma L. Fall.

...fiscale BRBCL66D02E897Q Ufficio Giudiziario TRIBUNALE MANTOVA di Importo del dispositivo 0,00 Importo incassato per azione esecutiva 0,00 Importo incassato in altro modo 0,00 Spese 0,00 Note definita con transazione Tipo di giurisdizione Anno ruolo Nr. ruolo Posizione Stato Oggetto Valore Giudice Ordinario 2019 1189 Convenuto definito in altro modo Opposizione stato passivo 12.225,88 Legale incaricato BARBIERI CARLO Cod... ...e) Incasso di somme a titolo di transazione (rimangono ancora da incassare somme in relazione alle transazioni sottoscritte con il sig. Arziliere Giuliano sottoscritta nel mese di dicembre 2020, con MD Inerti di Galavotti Denis e C snc a seguito di transazione nel mese di dicembre 2020; con la Società Transalpi di Bontempi Mario e C. Snc a seguito di transazione del 10/12... ...1 vendite immobiliari in corso Operazioni di opposizioni non concluse Data presunta adempimento 31/12/2021 Note opposizione stato passivo pendente Operazioni di controversie fiscali non concluse Data presunta adempimento 31/12/2021 Note giudizi tributari pendenti Operazioni di altre controversie non concluse Data presunta adempimento 30/06/2021 Note Ipotesi di transazione su revocatorie NOTE Copia conforme all originale depositato presso la Cancelleria... ...compensi 0,00 Spese cancellazione pregiudizievoli 0,00 Importi liquidati dal Giudice 0,00 Spese complessive compensi 0,00 Spese liquidazione avvocati 0,00 Altre spese 0,00 Note credito da transazione per rimborso caparra versata interamente incassato ATTIVO - CREDITI - IN FASE DI RISCOSSIONE 9 / 21 9 / 21 9 / 21 9 / 21 ID 189103249 31/05/2021 Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A... ...PER ACCORDO DI TRANSAZIONE FALLIMENTO N . 82/17.. TRN 1201201210323998 75.730,57 04.05.2020 30.04.2020 219 IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012 -2,00 01.06.2020 31.05.2020 219 IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012 -2,00 09.06.2020 09.06.2020 208 DISPOSIZIONE DI BONIFICO BONIFICO SEPA A ANTONIO GIOVANNONI... ...affari/posizioni definito 1 Importo 0,00 Somma incassata 0,00 Compensi liquidati 0,00 Spese 0,00 Incaricato vendita No Note Assistenza stragiudiziale- transazione azione responsabilità sindaci - accordo per € 500.000 - da incassare Cognome/Rag.Soc. Nome Categoria Stato Tipo Nr.affari/ posiz. Importo affari/posiz. Orlando Maurizio avvocato in corso legale giudiziale 2 2.000.000,00 Cod. fiscale RLNMZ62A18D863B Data conferimento... ...Altre operazioni non concluse Data presunta adempimento 31/12/2021 Note E in corso una transazione nei confronti degli organi sociali. NOTE 14 / 14 14 / 14 14 / 14 14 / 14 ID 189102150 31/05/2021 Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag di 15 15	...06/04/2021 Fase Transazione Valore 57.998,80 Natura causa Altro Legale Adv. Claudio Previdi Data inc. 22/06/2020 Conclusa no 5-2388 / 2020-Causa di opposizione allo stato passivo - creditore Banca Intesa Pross.ud. 06/04/2021 Fase Transazione Valore 2.161.470,00 Natura causa Altro Legale Adv. Claudio Previdi Data inc. 25/09/2020 Conclusa no 6-3173 / 2020... ...ALLA CCIAA 30,00 03/07/2020 pagato notaio ioli copia autentica registri iva 69,55 10/07/2020 FUMAGALLI SIMONETTA MARIA rata transazione fallimento 833,33 16/07/2020 versamento imposte ra AUGUSTO 1.152,12 10/08/2020 FUMAGALLI SIMONETTA MARIA rata transazione fallimento 833,33 10/08/2020 nuvola rossa rata transazione fallimento 606,84 20/08/2020 COMPENSATA RA IOLI... ...Transazione - Ermes 1.186.507,48 1.047.913,06 138.594,42 2.878.003,27 3.460.978,64 1.633.539,63 1.878.484,06 Transazione - Master pavimaster 231.128,09 120.000,00 111.128,09 3.109.131,36 3.692.106,73 1.753.539,63 1.998.484,06 Transazione - Repower 56.394,85 56.394... ...e con la Cicchetti Remo & Figlio S.r.l., sino alla loro conclusione; iv) transazioni * in data 5 novembre 2020, è stata depositata istanza per l autorizzazione ad una transazione con Acqualatina, la quale è stata autorizzata dall'III.mo Signor G.D. in data 12-13 novembre 2020. Tale transazione prevede che Acqualatina S.p.A. corrisponderà spontaneamente in misura rateale l'intero... ...12/06/2018 Fase Transazione Valore 65.573,08 Natura causa Altro Legale AVV. FABRIZIO GARUTI Data inc. 20/02/2018 Conclusa si 3-4397 / 2018-ACCERTAMENTO TITOLARITA CREDITO Pross.ud. 22/10/2019 Fase Introduttiva Valore 47.118,70 Natura causa Altro Legale Adv. Daniela Botti Data inc. 05/06/2018 Conclusa no 4-2667 / 2019-AZIONE REVOCATORIA Pross.ud. 22/10/2019... ...ed è stato incassato l'importo della transazione di euro 108.958. Spese in prededuzione 10.459,32 Spese per campione e contributo unificato 1.051,00 Spese peritali 30.669,20 Spese legali 76.767,47 Spese per inserzioni 0,00 Compensi ai professionisti 7.882,60 Acconti / Compensi al curatore 0,00 Oneri e commissioni bancarie 20,96 Altre spese di procedura... ...Pag di 20 22 SALDO CREDITO TRANSAZIONE EGEE GLOBAL SERVICES SRL 140/11 UNICREDIT BANCA 505,00 111 00 09/07/2020 320/13 Spese bancarie 5,00 SPESE BANCARIE 140/11 UNICREDIT BANCA 5,00 112 00 07/08/2020 320/13 Spese bancarie 5,00 SPESE BANCARIE 140/11 UNICREDIT BANCA 5,00 113 00 18/08/2020 410/13 Titoli ed... ...L importo di Euro 155.000,00 comprende le transazioni con due ex amministratori della Salus ante fallimento saldate per intero oltre alla prima tranche di Euro 100.000 della transazione verso un terzo amministratore. Nella voce Varie sono
--	--

Principali transazioni individuate

TRIBUNALE	PETITUM	TRANSAZIONE
ROMA	8.000.000 €	250.000 €
ROMA	25.000.000 €	500.000 €
MILANO	2.500.000 €	50.000 €
BUSTO ARSIZIO	15.000.000 €	150.000 €
TOTALE	50.500.000 €	950.000 €

Diffusa sproporzione tra l'ammontare del «*petitum*» delle azioni individuate e quello delle transazioni perfezionate.

Gli operatori del settore dei crediti deteriorati specializzati nell'analisi ed acquisizione di questa particolare categoria di attivi, individuata l'operazione di interesse, effettuano approfondite analisi relativamente a:

- Solvibilità convenuto;
- Modalità di avvio del giudizio;
- Stima costi legali;
- Due diligence legale;
- Quantificazione interessi legali riconosciuti in sentenza;
- Verifica presenza polizze assicurative «Directors & Officers Liability»;

CASO STUDIO N. 1

TRIBUNALE DI MILANO - Sezione 15[^] civile specializzata in materia di impresa

Presidente Mambriani – Sentenza del 2021 - «PETITUM» €55 Milioni

Società di capitali, nella sua qualità di assuntore in un concordato fallimentare, cita in giudizio la società di revisione che assisteva la fallita chiedendo il risarcimento dei danni (ex art. 2395) dalla stessa cagionati a causa del mancato controllo sulla regolare tenuta della contabilità della fallita.

In particolare, l'attrice contestava alla società di revisione di non avere operato gli opportuni controlli contabili nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto lanciata dalla fallita per l'acquisto delle azioni di una società da essa interamente controllata (la società di revisione assisteva anche la controllata).

Tralasciando il più ampio contesto è opportuno focalizzare l'attenzione sulla legittimazione ad agire dell'assuntore. Infatti, l'assuntore è legittimato a dare seguito esclusivamente alle azioni autorizzate dal Giudice Delegato e trasferite con il decreto di omologa del concordato fallimentare. L'azione risarcitoria ex art. 2395 non risulta tra quelle di competenza del curatore.

Il Tribunale, pertanto, rigetta integralmente le domande dell'attore (assuntore).

CASO STUDIO N. 2

TRIBUNALE DI MILANO - Sezione 15^a civile specializzata in materia di impresa

Giudice dott.ssa Alessandra Dal Moro «PETITUM» € 20 Milioni

Società di capitali, nella sua qualità di assuntore in un concordato fallimentare, cita in giudizio la società che controllava al 100% la fallita, lamentando danni causati da una operazione immobiliare che aveva generato un credito iva di rilevante importo (€ 20M), credito successivamente contestato dall'Agenzia delle Entrate. L'assuntore, **dopo l'intervenuta omologa del concordato**, chiede:

1. In via principale, di condannare la controllante a risarcire, a titolo di responsabilità contrattuale e/o extra contrattuale al pagamento di € 23.7M;
2. In via subordinata di accertare l'arricchimento senza causa di della controllante e condannarla ad indennizzare l'assuntore della correlativa diminuzione patrimoniale, subita dalla fallita, per € 23.7M.

Anche in questo caso ci soffermeremo sulla legittimazione e/o titolarità dell'assuntore ad avviare un giudizio sulla base di una pretesa risarcitoria nata da atti successivi all'omologa del concordato fallimentare e non sulla base di diritti attivi assunti dal fallimento in sede di omologa della proposta.

La società convenuta (la controllante della fallita) ha posto in essere un complesso di operazioni preordinate e strumentali all'ottenimento in favore della controllata di un indebito risparmio di imposta. Dato che l'azione diretta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla fallita e causati dalla condotta della controllante era un'azione esperibile dal curatore in luogo della società fallita, la titolarità di detta azione si è trasferita automaticamente in capo all'assuntore, pur non essendo una delle azioni indicate nel decreto di omologa.

Riferimenti

Gianluca Minniti
Avvocato
Dottore Commercialista
gianluca@minniti.it

Francesco Collo
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale
Francescocollo@pm.me